

Analisi dati quantitativi misure di protezione tutele e amministrazioni di sostegno Tribunale di Torino e Tribunale di Ivrea – 2024

A cura di Giulia Gullace e Diego Lopomo
pubblicatutela@cittametropolitana.torino.it

La presente indagine ha esaminato tutte le iscrizioni a ruolo registrate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024 dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Ivrea, attraverso la lettura dei fascicoli presenti su SICID. L'analisi è partita leggendo i ricorsi delle amministrazioni di sostegno o le sentenze di interdizione per ottenere le informazioni riguardanti il ricorrente e il beneficiando, analizzando poi il decreto di apertura della misura di protezione e di nomina per comprendere le motivazioni alla base dell'apertura dello strumento giuridico e le informazioni sull'amministratore o sul tutore nominato, provvisorio e definitivo.

L'analisi è una fotografia al 31 dicembre, dunque parte dei ricorsi risulta "pendente", cioè senza decreto di apertura o nomina, e questo riguarda in particolare fascicoli iscritti a ruolo nell'ultima parte dell'anno. Per questo motivo i dati relativi agli amministratori o tutori sono inferiori rispetto ai dati relativi ai beneficiandi.

Nello svolgimento dell'analisi si sono riscontrate alcune difficoltà, in particolare nell'analisi di fascicoli trasferiti da altri tribunali per competenza geografica, dai quali non sempre è possibile ottenere le informazioni oggetto della presente indagine. La stessa difficoltà si è rilevata in alcuni fascicoli trasmessi dal Tribunale alla sezione Tutele per l'apertura della misura, dove non sempre è stato possibile leggere la sentenza di interdizione o comunque estrapolare le informazioni utili alla ricerca.

I fascicoli archiviati, dichiarati non luogo a procedere o inammissibili, sono stati inclusi nella ricerca come mero dato numerico, ma non sono stati inclusi nell'analisi sui dati dei beneficiandi.

Il lavoro di estrapolazione dei dati dai fascicoli presenti su SICID ha richiesto oltre 60 ore di lavoro.

I dati riguardanti le segnalazioni ricevute della Procura, sono stati trasmessi dall'Ufficio Fasce Deboli della Procura di Torino, che ne ha curato la raccolta.

Le misure

Il Tribunale di Torino, durante il periodo in esame, ha iscritto a ruolo 1.532 fascicoli per l'amministrazione di sostegno (di cui 130 chiusi prima dell'apertura della misura, di cui si dirà più avanti) e 273 fascicoli per l'apertura della tutela (di cui 11 dichiarati come *non luogo a procedere* per incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria in questione). Il Tribunale di Ivrea, nello stesso periodo, ha iscritto a ruolo 254 fascicoli per l'amministrazione di sostegno e 103 per la tutela (nessun *non luogo a procedere*).

Per quanto riguarda invece la curatela, si può confermare che questo è uno strumento ormai desueto: l'autorità giudiziaria torinese ha aperto l'ultima curatela nel 2016.

Dunque, escludendo i non luogo a procedere e le archiviazioni, i fascicoli analizzati nella presente indagine sono i seguenti:

Tabella 1. Distinzione dei fascicoli per amministrazione di sostegno, tutela e curatele e inabilitazione, aventi rg nn/2022, secondo stato del fascicolo e tribunale di competenza.

Stato del fascicolo/tipo di misura di protezione	Tribunale di Torino		Tribunale di Ivrea	
	Amministrazioni di sostegno	Tutele	Amministrazioni di sostegno	Tutele
Iscrizioni a ruolo totali	1.532	273	254	103
Fascicoli esaminati (escludendo i NLP e gli archiviati)	1.402	262	215	103
Fascicoli che al 31.12 non contenevano ancora il decreto di apertura e di nomina della misura	591	3	79	4

Interessante dare uno sguardo anche ai fascicoli che non hanno portato all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Oltre ai casi in cui si è provveduto a trasmettere ad altro tribunale il fascicolo secondo il criterio di competenza geografica (8 Torino, 6 Ivrea) e oltre i casi in cui il decesso del beneficiando è avvenuto prima del provvedimento di apertura della misura (89 casi su Torino, 17 su Ivrea), si rilevano casi in cui il Giudice ha ritenuto che le motivazioni portate in ricorso e in udienza non fossero sufficienti o ci fosse un'insussistenza delle condizioni (12 Torino, 7 Ivrea), più rari i casi in cui l'amministrazione è stata ritenuta uno strumento insufficiente per proteggere la persona e si è proceduto con la trasmissione del fascicolo per un procedimento di inabilitazione o interdizione (solo 4 casi, tutti a Ivrea). In alcuni casi invece i ricorrenti hanno depositato la rinuncia al ricorso (11 Torino, 2 Ivrea) e in due occasioni il Giudice non ha potuto procedere alla decisione in quanto nessuno si è presentato in udienza (2 casi a Torino).

Come si evince dai dati sopra esposti, l'amministrazione di sostegno continua ad essere, in modo sempre più evidente, lo strumento di protezione giuridica prediletto dall'autorità giudiziaria. Si nota inoltre un notevole aumento delle situazioni di fragilità portate all'attenzione dei giudici rispetto agli anni precedenti per richiedere l'apertura di uno strumento di protezione. La tabella 2 illustra il numero di fascicoli iscritti a ruolo, includendo anche i fascicoli che successivamente sono stati archiviati o dichiarati come non luogo a procedere.

Tabella 2. Distinzione per anno e per tribunale del totale dei fascicoli iscritti a ruolo per amministrazioni di sostegno e tutele.

Tipo di misura di protezione/ Anno iscrizione a ruolo	Tribunale di Torino			Tribunale di Ivrea		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
A.SO.	1.369	1.216	1.532	/	96	254
Tutele	387	265	273	/	109	103
Totale	1.756	1.481	1.805	/	205	357

Agevolati dalla figura sottostante, vediamo che tale aumento corrisponde in realtà ad un aumento delle amministrazioni di sostegno, ovvero gli spicchi grigio e blu, entrambi caratterizzati da una linea in aumento che sale verso destra, mentre gli spicchi che rappresentano le tutele non indicano aumenti (gli spicchi giallo e arancione della figura 1 hanno il lato superiore pressoché piatto).

Guardando a entrambe le realtà territoriali, sui circa 476 fascicoli in più rispetto all'anno prima, questi sono quasi tutti per richiedere l'apertura di amministrazioni di sostegno.

Più avanti verranno analizzati questi aumenti in rapporto con le motivazioni per le quali si è richiesta l'apertura della misura di protezione, per riflettere sulle ragioni alla base dell'aumento di ricorsi per l'amministrazione di sostegno. C'è un aumento di fragilità nel tessuto sociale odierno o si stanno allargando i casi in cui viene proposta la misura?

I beneficiari

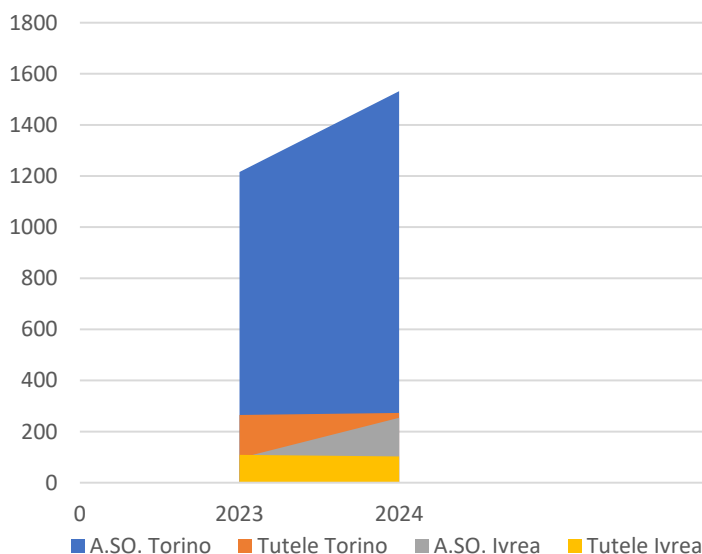
È stato possibile analizzare i dati sui beneficiari, o futuri

beneficiari nel caso dei fascicoli iscritti a ruolo che non contenevano, al 31.12, il decreto di apertura della misura.

Non si rilevano particolari differenze riguardanti il genere, con una distribuzione vicina al 50% per genere su entrambi i territori.

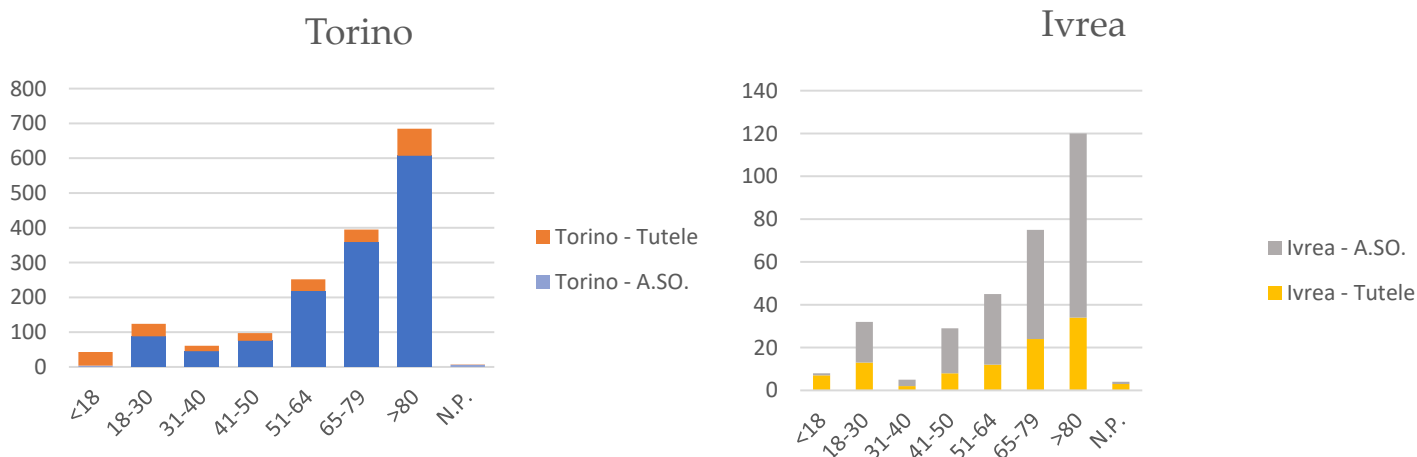
La fascia della popolazione principale destinataria di una misura di protezione giuridica è quella dei grandi anziani, a partire dagli 80 anni di età, con un'importante presenza anche nella fascia d'età appena più giovane, i 65-79enni.

Figura



1. Distinzione per anno e per tribunale dei fascicoli iscritti a ruolo per amministrazioni di sostegno e tutele.

Figura 2. Distinzione misure di protezione per età, Torino e Ivrea.



Tale dato è in continuità con quelli degli anni scorsi e sottolinea l'urgenza di far conoscere strumenti preventivi quali la procura generale, la designazione anticipata dell'amministratore di sostegno e la DAT, la designazione anticipata di trattamento. Incrociato con le motivazioni che hanno portato al ricorso, si noterà che nella quasi totalità dei casi gli ultraottantenni non presentano altre difficoltà se non quelle legate all'anzianità (demenza senile, decadimento cognitivo e fisico generale, impossibilità o difficoltà nel muoversi o nell'esprimere il proprio parere), dunque condizioni più che prevedibili la cui necessità di un'amministrazione di sostegno è legata molto spesso alla gestione del

conto corrente per il pagamento della retta della struttura o dello stipendio di un collaboratore domestico.

Guardando alle motivazioni legate al ricorso e all'apertura della misura, quanto sopra assume ancor maggiore concretezza: le difficoltà legate all'età anziana sono le principali (Tab. 3). Si specifica che nell'analizzare i ricorsi e i decreti di apertura si sono tenuti distinti i casi in cui all'età avanzata si sono aggiunte diagnosi di malattie degenerative, quali Alzheimer o Parkinson (in questi casi la motivazione è stata indicata come "salute, malattia degenerativa" anche se si tratta di una persona ultraottantenne), gravi e improvvisi malesseri come ad esempio ictus e stroke su soggetti altrimenti autonomi (casi dunque anch'essi rientranti nella motivazione "salute"), così come casi con chiare diagnosi psichiatriche preesistenti o dipendenze da sostanze o gioco d'azzardo (indicati nelle rispettive casistiche e non dunque in quella dell'"età anziana").

Tabella 3. Distinzione per motivazioni che hanno portato alla richiesta e all'apertura della misura di protezione. Distinzione per tribunale e per tipo di misura.

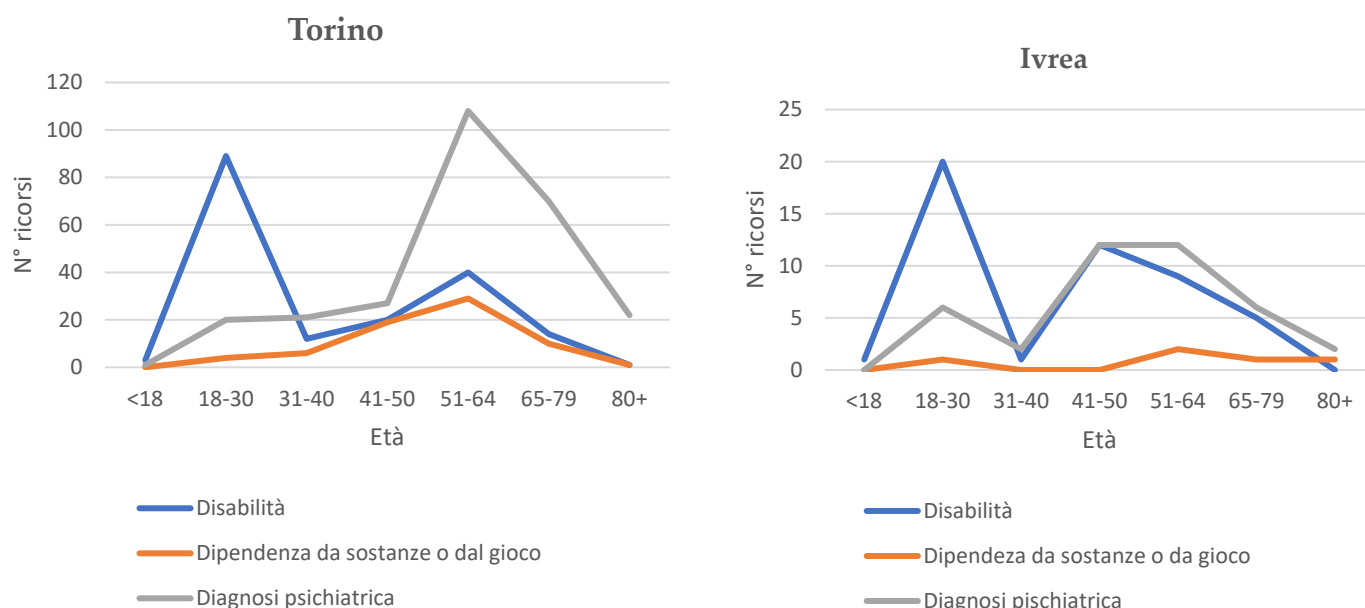
Motivazione	AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO				TUTELA			
	Torino		Ivrea		Torino		Ivrea	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
ETÀ ANZIANA (DECADIMENTO COGNITIVO)	742	53%	112	52%	73	28%	37	36%
DIAGNOSI PSICHIATRICA	247	17%	38	17,5%	23	9%	3	3%
DISABILITÀ (PREPONDERANZA DISABILITÀ INTELLETTIVA)	139	10%	31	14,5%	40	15,5%	17	16,5%
GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE (COMA, MALATTIE DEGENERATIVE, GRAVI INFORTUNI, ..)	167	12%	23	10,5%	36	14%	16	15,5%
DIPENDENZA DA SOSTANZE	44	3%	3	1,5%	0	0%	0	0%
ADULTO IN GRAVE DIFFICOLTÀ	25	2%	3	1,5	0	0%	0	0%
DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO	25	2%	2	1%	0	0%	0	0%
PENA ACCESSORIA					47	18%	11	10,5%
MINORE ETÀ (ESCLUSI MSNA)					37	14%	7	7%
MSNA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)					2	1%	0	0%
Non pervenuto	13	1%	3	1,5%	4	1,5%	12	11,5%
TOTALE	1.402	100%	215	100%	262	100%	103	100%

Dunque, le principali motivazioni per le quali si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e della tutela, oltre alle difficoltà riguardanti decadimento fisico e cognitivo generale dovuto all'età anziana, riguardano la presenza di disabilità (sindrome di down, autismo, disabilità intellettiva, ...) e di una diagnosi psichiatrica.

Si specifica che le uniche due aperture di tutela a favore di MSNA hanno riguardato due fratelli, per i quali il tribunale ordinario, che ha ricevuto il ricorso dalla zia dei minorenni, ha inizialmente nominato come tutrice la zia, per poi chiudere i fascicoli e trasmetterli al Tribunale per i minorenni per competenza di materia.

Si è poi approfondito il dato delle motivazioni in rapporto all'età media dei beneficiari, in particolare in presenza di una disabilità, di una diagnosi di dipendenza da sostanze e psichiatrica.

Figura 3. Età media del beneficiario al momento del ricorso e della sentenza di interdizione, suddiviso per motivazione. Tribunale di Torino e Tribunale di Ivrea.



I grafici sopra raggruppano i beneficiari di amministrazione di sostegno e di tutela, tenendo però distinte le due realtà territoriali, che mostrano leggere differenze.

Come era facile prevedere, per le persone con disabilità nella maggior parte dei casi la misura giuridica viene richiesta appena raggiunta la maggiore età (o qualche mese prima, in rari casi: 4 in totale). Curioso vedere però come siano pochissimi i ricorsi per la fascia d'età 31-40, per poi tornare ad aumentare in maniera significativa per i quarantenni, e seguire poi una diminuzione costante. Si potrebbe immaginare che quest'ultima sia un'età dove si rende necessario firmare atti formali (pensiamo ad esempio all'accettazione dell'eredità di un nonno che viene a mancare), ma l'esperienza dell'Ufficio di Pubblica tutela ha raccolto negli anni diverse esperienze di genitori di persone con sindrome di down, ritardo mentale medio lieve o altre disabilità non del tutto invalidanti, che hanno sempre gestito autonomamente il figlio o la figlia (ad esempio tramite l'uso di conti correnti cointestati) e che, con l'avanzare dell'età, iniziano a porsi la domanda "cosa accadrà quando noi non ci saremo più? Chi si occuperà di nostro figlio?" e cercano nell'amministrazione di sostegno lo strumento che possa garantire sicurezza per il futuro. Dunque questo potrebbe essere una spiegazione ragionevole al picco di richieste per disabili adulti.

La linea riguardante persone che soffrono di dipendenze (da sostanze, da alcol o da gioco d'azzardo) riguarda ovviamente solo le amministrazioni di sostegno, in quanto la tutela non è uno strumento ritenuto adeguato a questi casi. La maggior parte dei ricorsi viene fatto per persone nella fascia d'età 51-64. Il dato potrebbe essere letto come indicativo nel percorso di consapevolezza, e forse di "presa in mano" del proprio problema e dunque la richiesta di aprire una amministrazione di sostegno è uno strumento non di controllo e non solo di limitazione del danno, ma anche uno strumento terapeutico per riacquistare, gradualmente, la propria autonomia¹. A riprova di ciò, se

¹ Si rimanda a tal proposito agli atti del convegno svolto nel 2024 sul tema amministrazione di sostegno e diagnosi di gioco d'azzardo, realizzato dall'Ufficio di Pubblica Tutela e dal Progetto Sgarbuglio (ASL To3), dove si è sottolineato che il percorso terapeutico per il controllo del comportamento di dipendenza deve essere parallelo al percorso di ricostruzione della propria vita, a livello familiare ed economico, e dunque l'amministrazione di sostegno qui diventa una risorsa importante

guardiamo alla realtà torinese (dove i ricorsi per queste motivazioni sono più consistenti), in 24 casi (35%) il ricorso è presentato in proprio direttamente dal futuro beneficiario, percentuale che aumenta significativamente guardando ai soli pazienti con diagnosi di gioco d'azzardo (68%, ossia 17 su 25 casi).

I beneficiandi con patologie psichiatriche hanno per la maggior parte 50 anni: sarebbe interessante comprendere i motivi per i quali l'apertura dell'amministrazione di sostegno diventa necessaria al raggiungimento della mezza età. Forse si tratta dei casi in cui il percorso terapeutico non è riuscito a far raggiungere la necessaria autonomia e consapevolezza della persona? Oppure è l'età in cui i sintomi di una malattia psichiatrica divengono più dirompenti? Quel che è certo, è che in questi casi è meno sovente che sia la persona a depositare il ricorso in proprio (in totale, guardando a entrambi i tribunali, il 17% dei ricorsi).

Al fine di meglio indagare l'aumento dei numeri rispetto alla rilevazione precedente (al 31.12.2023), è utile guardare in particolare ai dati relativi alle amministrazioni di sostegno, in quanto il numero delle iscrizioni a ruolo per le tutele risulta stabile. Per le amministrazioni, sebbene il rapporto in percentuale si discosti poco rispetto all'anno scorso, i numeri assoluti rendono chiaro che l'aumento delle situazioni attenzionate ai giudici tutelari riguardano in particolare: anziani, persone affette da dipendenze da sostanze e da gioco d'azzardo, persone con diagnosi psichiatriche (ma solo per la realtà eporediese), adulti in difficoltà e malati con patologie degenerative o vittime di incidenti.

Dunque, tralasciando la categoria "salute", dove una diagnosi di Alzheimer precoce, piuttosto che un ictus o un incidente automobilistico con conseguente coma lasciano poche scelte in merito all'opportunità di aprire o meno una misura di protezione giuridica, concentriamoci sulle altre casistiche.

La motivazione "età anziana" ha visto, nel 2024 e sul totale del territorio metropolitano, un aumento del 28% rispetto alle situazioni portate all'attenzione dei giudici l'anno precedente, con un evidente aumento ad Ivrea, dove i fascicoli che rientrano nella categoria sono triplicati (da 36 a 112).

Cattura l'attenzione il dato relativo alle aperture di amministrazione di sostegno a beneficio di persone che hanno una dipendenza da sostanze o da gioco d'azzardo, casi aumentati del 49% i primi e del 70% i secondi, così come il ricorso all'amministrazione per adulti in particolari condizioni di fragilità grave generale.

Tabella 4. Focus aumento dei ricorsi dal 2023 al 2024 per motivazione, Tribunale di Torino e Tribunale di Ivrea.

	TORINO		IVREA		AUMENTO
	2023	2024	2023	2024	
DIPENDENZA DA SOSTANZE	23	44	1	3	+49%
DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO	8	25	0	2	+70%
ADULTO IN GRAVE DIFFICOLTÀ	11	25	1	3	+57%

Il dato relativo ai ricorsi riguardanti persone con diagnosi psichiatrica invece è, tra i due anni in esame, molto simile a Torino mentre a Ivrea c'è stato un notevole aumento delle segnalazioni (da 10 a 38, ovvero +73%).

Alla luce di questi dati, possiamo provare a proporre una risposta alla domanda iniziale per comprendere le radici dell'aumento dei ricorsi di amministrazione di sostegno: è lecito pensare che difficilmente l'aumento delle misure corrisponda a un aumento di malati psichiatrici, persone con dipendenza e con gravi difficoltà generali, senza una rete familiare o amicale di supporto. Pare più credibile semmai pensare che l'amministrazione di sostegno sia da un lato maggiormente conosciuta da parte della cittadinanza (il 2024 è stato peraltro l'anno dei 20 anni dalla legge che la ha istituita), e questo potrebbe in parte giustificare l'aumento dei ricorsi. Dall'altro lato, date le motivazioni alla base dell'apertura di molte misure, sembrerebbe che l'amministrazione sia man mano intesa sempre più come strumento elastico, di supporto anche e soprattutto in quelle situazioni dove la persona mantiene un suo più o meno discreto livello di autonomia, dove non si annienta il suo essere persona nel contesto sociale, lavorativo e familiare in cui vive ma si crea un vero e proprio strumento di supporto per proteggere il beneficiario (dall'impulso del gioco, piuttosto che dalla fragilità che porta a cadere in truffe affettive o economiche, dalla generale incapacità di gestione corretta della propria situazione debitoria, ...) affiancato, si auspica sempre per questi casi, da un progetto di vita anche con il supporto dei servizi socio-assistenziali competenti.

I ricorrenti

L'analisi dei ricorsi ha consentito di analizzare la tipologia di ricorrente, inteso come persona che firma il ricorso per l'avvio della procedura per l'amministrazione di sostegno o per l'interdizione. A livello metodologico, è stato molto semplice raccogliere i dati relativi ai ricorsi per l'amministrazione di sostegno, un po' più complesso è stato ottenere quelli relativi all'interdizione, in quanto lo strumento utilizzato per la ricerca è stato SICID nella sezione di volontaria giurisdizione, non dunque il fascicolo del tribunale che ha decretato l'interdizione ma solo il fascicolo di apertura della tutela. I casi in cui non è stato possibile risalire al ricorrente reale sono inoltre i casi dei fascicoli trasferiti da altri tribunali a seguito dello spostamento della residenza del beneficiario o del tutore nell'area geografica dei due tribunali qui in analisi (difficilmente si è trovato infatti il ricorso tra gli atti trasferiti dal primo tribunale, ma solo il decreto di apertura e/o di nomina dell'amministratore di sostegno o tutore).

Non si rilevano particolari cambiamenti rispetto all'anno precedentemente analizzato: i familiari continuano ad essere i principali promotori delle misure di protezione, seguiti da soggetti istituzionali.

All'interno delle famiglie, la generazione maggiormente responsabilizzata nell'avviare l'iter per l'attivazione di una misura è senz'altro quella più giovane: i figli e i nipoti rappresentano i ricorrenti nel 29-35% dei casi, a seconda del territorio e del tipo di misura. I genitori, i coniugi e i fratelli e sorelle hanno un ruolo più limitato (5-7% i primi, 2-8% i secondi, 3-10% i terzi), il che è ragionevole se pensiamo che la maggior parte dei beneficiari sono ultra 65enni.

La presenza di ricorsi presentati da enti o ASL cambia a seconda delle prassi territoriali: a Torino gli enti territoriali segnalano la situazione fragile alla Procura, che poi procede, secondo suo prudente apprezzamento, al deposito del ricorso in tribunale, mentre a Ivrea gli enti procedono direttamente con il ricorso per l'amministrazione di sostegno, in quanto la procura eporediese accetta segnalazioni solo riguardanti le interdizioni e, nei pochi casi di ricorso di amministrazione di sostegno, si è trattato di situazioni coinvolte già in un procedimento penale (reato di circonvenzione di incapace e/o truffa, nei casi qui in esame).

Il ricorso in proprio, firmato dallo stesso futuro beneficiario, in alcuni casi è un ricorso scritto con un affiancamento e accompagnamento dal servizio sociale che ha in carico la persona, al fine di aumentare la consapevolezza e l'empowerment della stessa ma anche per evitare le attese inevitabili che seguono la segnalazione in procura (ovviamente questo vale per la realtà torinese, dove gli enti non procedono con un ricorso da parte loro).

Nei procedimenti di interdizione un ricorrente non presente invece nei ricorsi per amministrazione è l'autorità giudiziaria minorile (indicata nella figura come "TM/PMM", ossia Tribunale per i minorenni e Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni), che procede a segnalare alla sezione Tutele del Tribunale ordinario tutti quei casi in cui è necessario nominare un tutore per un minorenni (non minore straniero non accompagnato, in quanto in questi casi la competenza della nomina del tutore spetta al magistrato minorile) mentre in due casi si è trattato di neomaggioranni con gravi disabilità.

Figura 4. Suddivisione per ricorrenti. Tribunale di Torino.

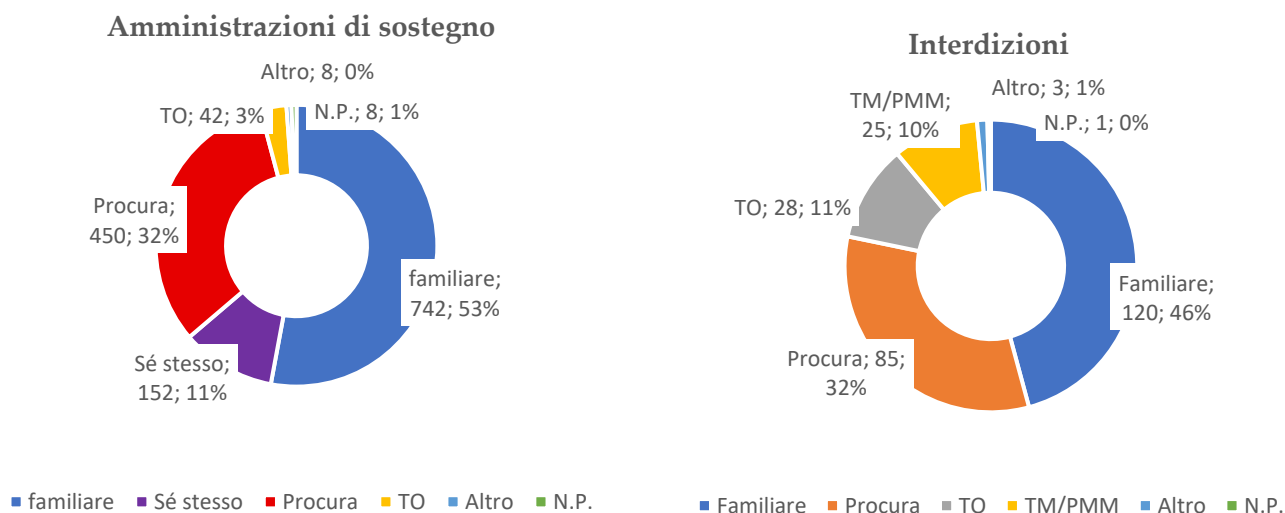
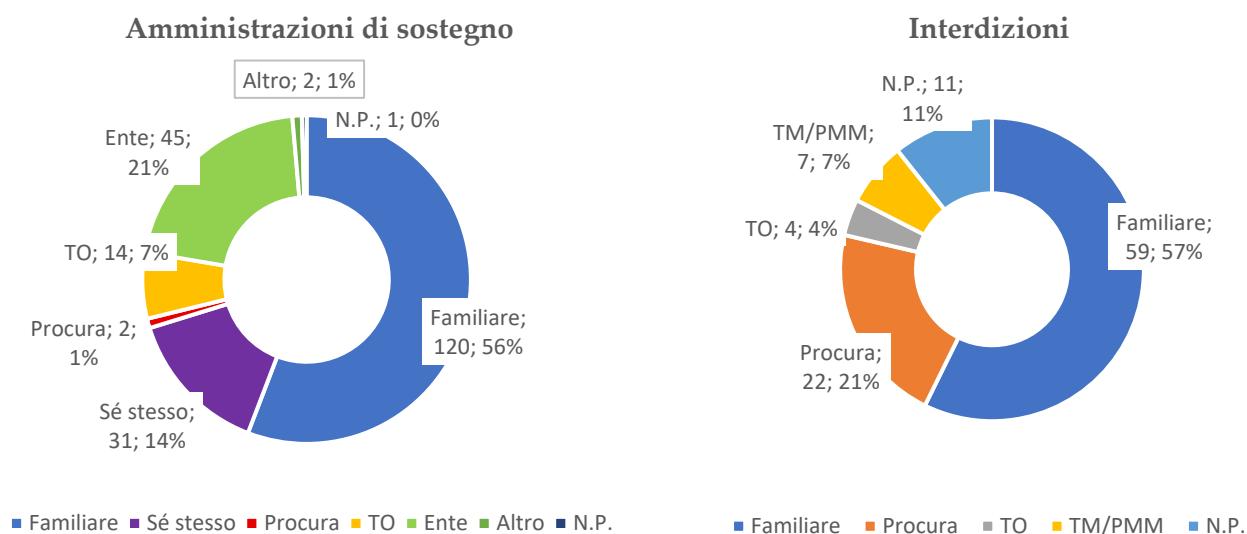


Figura 5. Suddivisione per ricorrenti. Tribunale di Ivrea.



Il ruolo dell'avvocato

Come rilevato nella passata indagine, i professionisti svolgono un ruolo importante nelle procedure qui in esame, in particolare gli avvocati, che corrispondono alla quasi totalità dei professionisti che assumono l'incarico di amministratore di sostegno e tutore (insieme a qualche commercialista e qualche ragioniere). Oltre al ruolo da amministratore o tutore, questi rappresentano una risorsa anche nella prima fase di avvio della procedura (e non solo per l'interdizione, dove il loro coinvolgimento è obbligatorio).

Dei ricorsi presentati presso i due Tribunali durante il 2024 da privati (ovvero da familiari, raramente da conoscenti e in buona parte dagli stessi beneficiandi), il 52% (per Torino) e il 60,5% (su Ivrea) sono stati depositati da avvocati. Rispetto all'anno precedentemente analizzato, sebbene i numeri assoluti siano maggiori (come è normale che sia, essendo quest'anno aumentato il numero dei ricorsi) in termini di rapporto percentuale non emergono particolari differenze: rivolgersi ad un professionista che curi l'aspetto informativo iniziale, rediga il ricorso e si occupi del suo deposito e degli atti immediatamente successivi, risulta la scelta preferita dalla maggioranza dei privati, su entrambi i territori (seppur con una proporzione maggiore su quello eporediese).

Tabella 5. Distinzione per anno, per Tribunale e per tipologia ricorrente dei ricorsi presentati con avvocato.

	N. RICORSI PRESENTATI CON AVVOCATO	% IN RAPPORTO AL NUMERO DI RICORSI DA PRIVATO	% IN RAPPORTO AL NUMERO TOTALE DEI RICORSI
TRIBUNALE DI TORINO			
2023	315	47,5%	29%
2024	471	52%	33,5%
TRIBUNALE DI IVREA			
2023	28	59,5%	45%
2024	92	60,5%	43%

Il ruolo della Procura

L'assetto organizzativo della Procura torinese prevede che la sezione Fasce Deboli possa ricevere le segnalazioni relative a persone fragili che beneficerebbero di una misura protezione e che tendenzialmente non hanno parenti (o non hanno parenti idonei) che possano presentare ricorso direttamente in tribunale. La Procura di Torino inoltre, come sopra esposto, raccoglie anche le segnalazioni da parte degli enti locali e delle Asl, mentre a Ivrea questi depositano direttamente il ricorso e la Procura interviene depositando ricorso solo per l'interdizione e per l'amministrazione di sostegno esclusivamente laddove il soggetto fragile è coinvolto in un procedimento penale (es: circonvenzione di incapace, truffa, ...).

La Procura di Torino come consueto ha fornito i dati relativi alle segnalazioni ricevute e ai ricorsi depositati nell'arco temporale qui in esame.

Le nuove segnalazioni giunte nel 2024 sono 759, di cui:

- 246 provenienti da Enti Gestori e Servizi Sociali del Comune di Torino;
- 99 dai Servizi di territorio delle Asl (CSM, SERD, UVG);
- 210 da Ospedali e Presidi Sanitari (Fatebenefratelli, San Camillo, etc);
- 78 giunti in delega dal PM a tutela della parte offesa di reato (spesso su questioni come la circonvenzione di incapace o vittime di truffa);
- 43 da privati;
- 83 altro (RSA, Associazioni, medici di base, Forze dell'Ordine, etc.).

Chiare sentinelle del territorio per le situazioni più fragile sono dunque i servizi socio-sanitari, che hanno presentato nel complesso circa i 4/5 delle segnalazioni.

I ricorsi che la Procura ha trasmesso alla sezione tutele del tribunale di Torino (sempre tra gennaio e dicembre 2024) sono stati i seguenti:

- 520 per Amministrazione di Sostegno, di cui 10 per intervento chirurgico urgente;
- 46 per interdizione.

Oltre a questi, la Procura ha segnalato altresì alcuni casi in cui la misura di protezione non era più ritenuta necessaria, nello specifico:

- 3 per revoca di inabilitazione;
- 3 per revoca di interdizione.

Misure aperte d'urgenza

Le procedure per l'apertura dell'amministrazione di sostegno e della tutela prevedono la possibilità di effettuare una nomina urgente e provvisoria, adottata dal Giudice in tutti quei casi i cui è chiara la necessità di intervenire quanto prima per poter affiancare o proteggere la persona in una condizione di particolare vulnerabilità. L'analisi dei fascicoli ha evidenziato che, tendenzialmente, l'apertura urgente e provvisoria ha carattere di eccezionalità: presso il Tribunale di Torino sono state considerati urgenti circa il 28,5% (231) dei ricorsi per amministrazione di sostegno e il 31,5% (82) dei ricorsi per tutela; il Tribunale di Ivrea ha considerato urgenti appena l'11,8% (16) dei ricorsi A.S.O., sebbene guardando ai procedimenti di interdizione ben il 54,5% (54) ha previsto la nomina di un tutore provvisorio.

Per approfondire maggiormente la casistica relativa alle misure urgenti e provvisorie, si sono analizzati i decreti di apertura del tribunale torinese per le amministrazioni di sostegno, in quanto più numerosi.

Tabella 6. Aperture urgenti e provvisorie delle amministrazioni di sostegno. Tribunale di Torino.

APERTURE URGENTI E PROVVISORIE							
MOTIVAZIONE (ACCERTATA DA DECRETO DI APERTURA)	n.	%	≤7 giorni	8-14 giorni	15-30 giorni	31-60 giorni	>60 giorni
ETÀ ANZIANA	102	44,1%	67	12	5	10	8
DISABILITÀ	17	7,3%	13	3	1	0	0
DIPENDENZA	8	3,4%	4	1	1	1	1
DIPENDENZA GIOCO D'AZZARDO	6	2,6%	1	2	0	3	0
ADULTO IN DIFFICOLTÀ	8	3,5%	6	0	0	1	1
PSICHIATRICO	38	16,4%	22	5	4	3	4
SALUTE COMA	9	3,9%	6	1	1	1	0
SALUTE MALATTIA DEGENERATIVA	18	7,8%	8	6	3	1	0
SALUTE GRAVE INFORTUNIO	7	3,0%	7	0	0	0	0
SALUTE ALTRO	18	7,8%	13	2	2	0	1
TOTALE	231	100	147	32	17	20	15

Le motivazioni legate a estreme fragilità riconducibili all'età anziana rimangono, come è ovvio dato l'altissimo numero di ricorsi a loro favore, tra i principali beneficiari anche delle misure urgenti. Tra questi, si evidenziano 8 casi in cui l'amministrazione di sostegno è strumento utile per proteggere la persona da una circonvenzione di incapace, 4 casi necessari per poter procedere con cure sanitarie; 1 caso in cui l'apertura era finalizzata all'inserimento in una struttura residenziale, 1 caso in cui il beneficiario era vittima di maltrattamenti in famiglia e 2 casi che hanno visto protagonisti due anziani del tutto privi di rete familiare e amicale.

La maggior parte delle misure urgenti viene avviata entro i 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Sulle tempistiche dei tribunali analizzati, si rimanda all'ultimo paragrafo.

Un elemento collegato alle aperture urgenti (delle sole amministrazioni di sostegno) è la nomina, da parte del Giudice Tutelare, di un CTU, un consulente tecnico d'ufficio (per lo più psichiatri), il quale viene incaricato di ascoltare il beneficiario (o il beneficiando) dell'amministrazione di sostegno per verificare la sussistenza delle difficoltà illustrate nel ricorso al fine di dare al magistrato ulteriori elementi ritenuti necessari.

Le nomine dei CTU hanno un carattere di eccezionalità nelle prassi di entrambi i tribunali: i ricorsi presentano già infatti un parere di un medico e, qualora mancasse, la cancelleria può richiedere al servizio sociale o sanitario che ha in carico la persona una relazione di approfondimento. Peraltro, il costo della consulenza del perito è a carico direttamente della persona.

Durante il 2024, i giudici torinesi hanno nominato un CTU in soli 12 casi: 7 prima dell'apertura della misura, 4 a seguito di un'apertura urgente e provvisoria ma prima dell'apertura definitiva e solo 1 a seguito dell'apertura definitiva. Per quanto riguarda i giudici eporediesi i CTU sono stati coinvolti in 5 casi, tutti prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno.

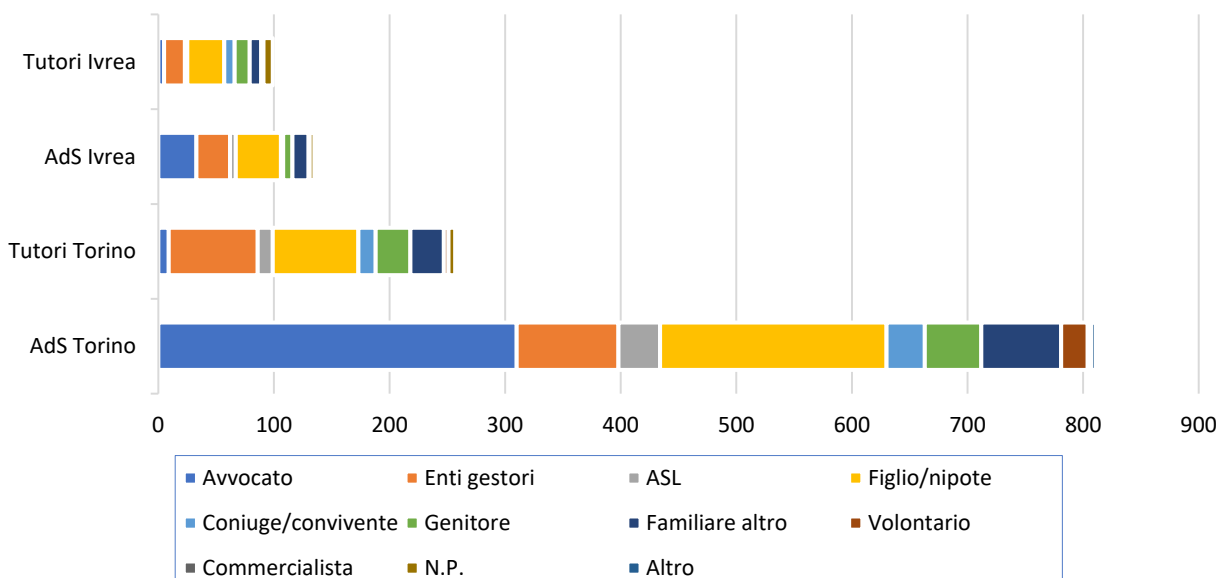
Amministratori e tutori incaricati

In merito a chi ricopre il ruolo di amministratore o tutore, la maggior parte delle nomine – come gli scorsi anni – è attribuita a privati, in particolare, in ordine decrescente, a:

1. Figli e nipoti;
2. Genitori;
3. Coniugi e conviventi.

Seguono poi fratelli, sorelle, cugini, zii, nonni, affini, in misura minore.

Figura 6. Distribuzione nomine come tutore e amministratore di sostegno.



Ruolo preponderante continuano ad averlo gli avvocati, che ricoprono buona parte degli incarichi, in particolare come amministratori di sostegno, in modo più residuale come tutori (confermando un dato già rilevato nell'indagine al 31.12.23). Già nella scorsa indagine si era notato come il ruolo dell'avvocato eporediese è maggiormente presente nella fase del ricorso, mentre diminuisce (guardando alla percentuale) quando si tratta di assumere l'incarico di amministratore

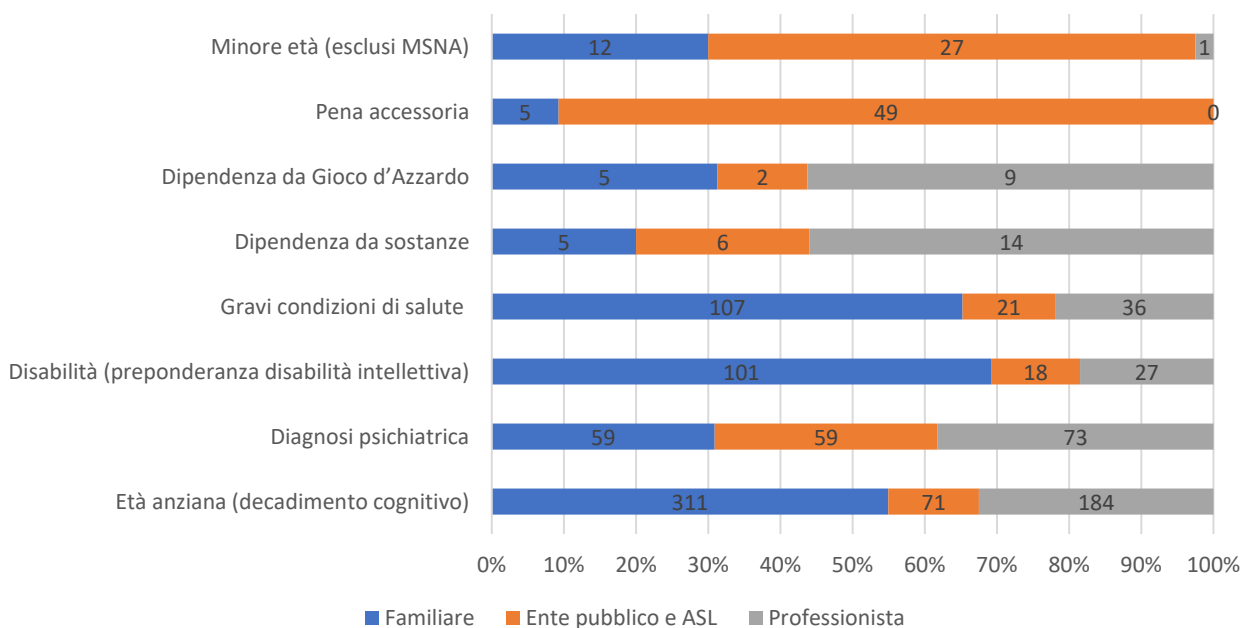
o tutore, mentre a Torino all'opposto gli avvocati sono in proporzione più presenti nella fase del ricorso.

Tabella 7. Suddivisione ruolo dell'amministratore o tutore suddiviso per tipo di misura e tribunale.

	Avvocato	Enti gestori	ASL	Figlio/nipote	Coniuge/convincente	Genitore	Familiare altro	Volontario	Commercialista	N.P.	Altro
AdS Torino	38,22%	10,85%	4,44%	24,17%	4,07%	6,04%	8,51%	2,84%	0,37%	0,00	0,49%
Tutori Torino	3,47%	29,73%	5,02%	28,57%	5,79%	11,58%	11,20%	1,54%	0,00	2,32%	0,77%
AdS Ivrea	24,44%	21,48%	3,70%	28,89%	1,48%	5,93%	10,37%	0,74%	0,00	2,96%	0,00
Tutori Ivrea	5,05%	18,18%	2,02%	32,32%	9,09%	13,13%	10,10%	2,02%	0,00	8,08%	0,00

Guardando al tipo di amministratore/tutore in relazione alla tipologia del beneficiario (ovvero alle "motivazioni" dell'apertura della misura sopra esaminata), si nota che c'è una propensione nel nominare il familiare, l'ente pubblico o un professionista a seconda delle caratteristiche del beneficiario (ossia, potremmo dire, ai suoi bisogni e al suo contesto di vita).

Figura 7. Rappresentazione della distribuzione delle nomine per tipologia di amministratore o tutore e di beneficiario (dati aggregati relativi a Torino e Ivrea).



Le nomine per minorenni sono attribuite per la maggior parte all'ente pubblico, così come le tutele legali (pene accessorie automatiche per condannati a pene pari o superiori a cinque anni). Nel caso invece di persone con gravi problemi di salute (dunque malattie degenerative, vittime di incidenti o gravi ictus ecc), con disabilità ed anziani sono maggiormente nominati i familiari. Le situazioni in cui più sovente vengono nominati professionisti (per lo più, ricordiamo, avvocati, in piccolissima parte anche commercialisti) sono legate a pazienti con dipendenze da sostanze o dal gioco e persone con diagnosi psichiatrica.

Marginale è il ruolo dell'ente pubblico come amministratore o tutore di anziani e persone con disabilità, oltre che in quei casi dove l'individuo prima autonomo necessita di uno strumento di

protezione a causa di più o meno improvvisi peggioramenti di salute (è facile in questi casi immaginare la presenza di una rete familiare non compromessa come invece potrebbe essere nei casi di diagnosi psichiatriche o dipendenza da sostanze, in quanto le complicità dovute a una sindrome di down, un autismo così come alla demenza senile sono “prevedibili”, tendenzialmente non improvvise e spesso non deflagranti, dunque la famiglia può “prepararsi” per affrontare il futuro).

Tempistiche

Guardando la data di iscrizione a ruolo del fascicolo e la data del decreto di apertura della misura e di nomina del tutore o amministratore, è stato possibile definire i tempi medi necessari per ciascuno dei due territori per l'apertura di una misura di protezione, dato interessante che da un lato può mettere in evidenza un'eventuale carenza di organico dei Tribunali (così come da tempo lamentato dalle amministrazioni giudiziarie) e dall'altro può essere un dato oggettivo utile per coloro che intendono avviare la procedura (nonché per gli uffici e i professionisti a supporto dei cittadini).

Nella tabella che segue, si riportano i tempi medi in giorni per l'apertura della misura, distinguendo tra le aperture provvisorie e le aperture definitive (intendendo come tali le aperture non precedute da una nomina urgente e provvisoria).

Tabella 8. Tempi medi di apertura della misura di protezione con distinzione per misura, per tribunale e per apertura provvisoria e definitiva.

	TRIBUNALE DI TORINO		TRIBUNALE DI IVREA	
	AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO	TUTELE	AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO	TUTELE
APERTURA MISURA PROVVISORIA (GIORNI)	16,26	10,91	40	8,94
APERTURA MISURA DEFINITIVA (GIORNI)	120,7	7,16	80,24	37,10

La nomina del tutore provvisorio avviene ovviamente al termine del procedimento di interdizione, dunque la tempistica qui indicata è quella necessaria alla cancelleria tutele di aprire il fascicolo e per il Giudice di scrivere il decreto di apertura e di nomina provvisoria. Potremmo dire, tempi tecnici che applicano e formalizzano una decisione già presa dal collegio. Si può infatti vedere che i tempi sono molto bassi.

Anche la nomina del tutore definitivo, laddove quindi non c'è stata una precedente apertura urgente e provvisoria, si può considerare con un forte carattere tecnico amministrativo, in quanto il Giudice Tutelare non procede con un'audizione delle parti, ma apre la misura e nomina il tutore sulla base del verbale e della sentenza di interdizione. Qui però vediamo prassi molto diverse tra i due Tribunali: a Torino la nomina del tutore è estremamente veloce, mentre a Ivrea ha tempi più lunghi.

I procedimenti riguardanti l'amministrazione di sostegno sono, per loro natura, molto più lunghi: a seguito della ricezione del ricorso infatti la cancelleria deve provvedere a convocare il ricorrente affinché egli possa notificare i soggetti come definito da legge, in taluni casi il fascicolo viene assegnato ad un GOP (giudice onorario) che poi svolge l'udienza (in presenza o da remoto a seconda delle prassi), seguita generalmente da un'ulteriore trasmissione del fascicolo, che torna al Giudice Tutelare per l'apertura della misura sulla base del verbale dell'udienza (in alcuni casi è direttamente il GOT che dispone il decreto di apertura).

Il Tribunale di Ivrea manifesta tempi più celeri rispetto al Tribunale del capoluogo, si immagina anche grazie al numero inferiore di ricorsi che riceve: mediamente in due mesi e mezzo un ricorso depositato a Ivrea vede la nomina dell'amministratore definitivo. A Torino, la media è di quattro mesi.